

ORIGINALE

COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.7

DATA: 28.03.2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE CATEGORIE E TARIFFE UNITARIE COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2019).

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica ,che è stata notificata ai signori

Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
BRAMANTI AURELIO-SINDACO	SI		ALBERTI GRAZIANO	SI	
			ANTONIO		
RISI ADA DEBORA	SI		PILLA DONATO	SI	
ELFI IVAN	SI		ROCCHI SANDRO	SI	
DELL'ORTO LORENZO	SI				
ROCCHI CRISTIAN		SI			
ACHILLE ILARIA	SI				
FILIPPINI ALESSANDRO	SI				

Assegnati n.11

Presenti n.9

In carica n. 10

Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale..

Presiede il Sig. BRAMANTI AURELIO nella sua qualità di SINDACO;Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il

Segretario Comunale dr.Umberto Fazia Mercadante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali

relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 201 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti N.8 favorevoli E N.1 ASTENUTO (Consigliere Rocchi Sandro), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2019, come riportato negli allegati al presente atto;
di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;
Con voti favorevoli n.8 e n.1 astenuto (Consigliere Rocchi Sandro) dei presenti espressi nei modi e forme di legge;;


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
DEL 28.03.2019**

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



Visto l'art.49 comma 1° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267, T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 28.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PICCHI VALERIA



TABELLA "A" allegata alla deliberazione di CC n.7 del 28.03.2019

Determinazione costo complessivo del Servizio Rifiuti	
Spese personale amministrativo e manutentivo	€ 45.722,85
Spese accertamento, riscossione, contenzioso	€ 13.085,68
Differenziata / ingombranti	€ 3.896,15
Spazzamento strade e piazza	€ 6.100,00
Servizio raccolta e trasporto compreso lavaggio cassonetti	€ 39.025,70
Servizio smaltimento rifiuto indifferenziato	€ 26.126,46
Servizio trattamento e riciclo rifiuto differenziato	€ 5.074,16
Costi generali Gestore	€ 13.080,45
Costo d'uso del capitale	€ 7.919,57
TOTALE	€ 160.041,02
TOTALE SPESE	€ 160.041,02
- DETRAZIONE 0%	€ -
	€ 160.041,02
Gettito netto della tassa	€ 160.041,02
Tasso di copertura %	100,00

TABELLA "B" allegata alla deliberazione di C.C. n. 7 del 28.03.2019

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	SUPERFICIE TASSABILE	INDICI		COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' QUALI-QUANTITATIVA	SUPERFICIE TEORICA (Col.2 x Col.5)
		DI QUANTITA'	DI QUALITA'		
1	2	3	4	5	6
1 - LOC. USO ABIT.	121.736	1,35	0,95	1,2825	156126,0553
11 - ATT. ARTIG.INDUS. ETC.	340	0,80	1,2	0,96	326,4
18 - LOC.PERTIN. ABIT.-CANTINE	14.848	0,4	1	0,4	5939,2
2 - SCUOLE MUS.BIBL.ASS.	940	0,7	1	0,7	658
25 - CAVI-gART.ONESID.INDUS DIVERSI	229	0,5	1,5	0,75	171,75
24 - NEGOZI ALIMENTARI	45	0,7	0,9	0,63	28,35
27 - 5-03 PANIFICI PASTICC.	71	0,7	0,9	0,63	44,73
28 - 5-04 MACELL. SALUM. POLLERIE	213	0,7	0,9	0,63	134,19
29 - 5-06BAR GELAT. BIRR. LATT. - ESERC. ALBERGHIERI	1.135	0,7	0,9	0,63	715,05
30 - 5-06 RISTOR. PIZZ. TRATT.	942	0,7	0,9	0,63	593,46
33 - 5-09ALTRI NEGOZI ALIMEN.	155	0,7	0,9	0,63	97,65
34 - 5-8 NEGOZI NON ALIMENTARI	257	0,7	0,9	0,63	161,91
37 - 5-03CART. EDICOLE LIBR. COPIS	24	0,7	0,9	0,63	15,12
4 - 4-1AVORAZIONE METALLI	1.146	0,7	0,9	0,63	721,98
42 - FARMIA. ERBOR.ART. SANITARI	55	0,7	0,9	0,63	34,65
45 - ALTRI NEG. NON ALIM IN GENERE	18	0,7	0,9	0,63	11,34
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	132	0,5	0,9	0,45	59,40
5 - 6-1UFF-STUDI PRIV.NON MEDIC.	128	0,5	0,9	0,45	57,60
6 - LOC. AD.A SERVIZI PUBBL.PRIVA.	80	0,5	0,9	0,45	36,00
7 - 1-0ARREE AD USO PERTIN. - LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	76	0,5	0,5	0,25	19,00
TOTALE	142.570				165951,82

Determinazione della tariffa media teorica in relazione al diverso apporto tributario di ogni singola categoria:

COSTI DA COPRIRE CON LA TASSA

TOTALE COLONNA 6 = TARIFFA MEDIA TEORICA =

160042,02

165951,82 = € 0,96438845925 €/mq

TOTALE MINORE GETTITO PRESUNTO PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI == € 3000

per cui la TARIFFA MEDIA TEORICA deve essere maggiorata del 1,874508% come risulta dal seguente rapporto:

MINOR GETTITO PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI X 100 = 3000 X 100

PROVENTE DA ASSICURARE CON LA TASSA = 160042,02 = 1,874508%

TARIFFA MEDIA TEORICA AGGIORNATA 0,98246399806 €/mq

TABELLA "C" allegata alla deliberazione di C.C. n. 7 del 28.03.2019

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	TARIFFA UNITARIA MEDIA TEORICA	COEFFICIENTE PRODUTTIVITA' QUALI -QUANTITATIVO	TARIFFA UNITARIA (Col. 2 x col. 3)	SUPERFICI TASSABILI	PROVENTO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO (Col. 4 X col. 5)
1	2	3	4	5	6
1 - LOC. USO ABIT.	0,982465998	1,1573	1,137003	121736	138.414,79
11 - ART. ARTIGIANI, ETC	0,982465998	1,9132	1,879554	340	639,08
18 - LOC. PERHIN. ABIT. - CANINE	0,982465998	1,0165	0,998677	14848	14.828,35
2 - SCUOLE M.S. BIBL. ASS.	0,982465998	0,5865	0,579316	940	541,64
23 - CAT. 4-9 ART. INSEDI. INDUS. DIVERSI	0,982465998	1,7601	1,729233	229	396,00
24 - NEGOZI ALIMENTARI	0,982465998	1,7601	1,729233	45	77,82
27 - 3-43 PANIFICI/PASTICC.	0,982465998	1,9131	1,879555	71	133,45
28 - 5-44 MACELL. SALUMI. POLLERIE	0,982465998	1,9131	1,879556	213	400,35
29 - 5-46 BAR. GELAT. BIRR. LATT. - ESERC. ALBERGHIERI	0,982465998	1,9131	1,879556	1135	2.133,30
30 - 5-46 RISTOR. PIZZ. TRATT.	0,982465998	1,9131	1,879556	942	1.770,54
33 - 5-49 ALTRI NEGOZI ALIMENT.	0,982465998	1,9131	1,879556	155	291,33
34 - 5-49 NEGOZI NON ALIMENTARI	0,982465998	1,9131	1,879555	257	483,05
37 - 5-45C ART. EDICOLE LIBR. COPIE	0,982465998	1,9131	1,879553	24	45,11
4 - 4-8 LAVORAZIONE METALLI	0,982465998	1,9131	1,879553	1146	2.153,97
43 - FARMA. ERBOR. ART. SANITARI	0,982465998	1,9131	1,879556	55	103,38
45 - ALTRI NEG. NON ALIMI IN GENERE	0,982465998	1,9131	1,879556	18	33,83
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	0,982465998	1,5422	1,515159	132	200,00
5 - 6-9 UFF. - STUDI PRIV. - NON MEDIC	0,982465998	1,6197	1,593309	128	203,69
6 - LOC. AD A. SERVIZI PUBBL. PRIVA	0,982465998	1,4687	1,449983	80	115,28
7 - F-ARRE. AD USO PERHIN. - LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	0,982465998	1,0331	1,014986	76	77,14
				142570	
Totale proventi al lordo delle riduzioni e delle agevolazioni					163.042,08
Riduzioni e defrazioni					3.000,00
Importo dei proventi della tassa					160.042,08

PIANO FINANZIARIO PER L'ELABORAZIONE DELLA
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2019

RELAZIONE

1. Riferimenti normativi

Con riferimento alla legge di stabilità 2014 (legge n° 147/2013) dal comma 641 al 668 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) , che si basa su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ricompreso nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali
- L'altro presupposto è collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali: la componente dei servizi , a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
 - Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che è a carico dell'utilizzatore

Viene quindi abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L n° 201 del 2011, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento , nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Analogamente alla Tares la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.

La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati nel D.P.R n° 158 del 1999.

2 .I contenuti del piano finanziario

Come specifica l'art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

Il servizio è svolto tramite specifico programma su tutta la restante viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico, oltre che nelle frazioni e case sparse, nel rispetto delle seguenti frequenze:

- Bisettimanale: dal 15/06 al 15/09 nelle giornate di martedì e venerdì
- Monosettimanale : dal 16/9 al 14/06 nella giornata di martedì

In occasione di festività infrasettimanale, il servizio di raccolta RSU viene posticipato al giorno lavorativo successivo , mentre nel caso di più giorni di festività consecutivi, il servizio medesimo viene garantito entro il secondo giorno.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro Mutliraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferiti all'impianto di smaltimento finale autorizzato.

- STRUTTURA OPERATIVA

In base alle frequenze sopra indicate la struttura operativa del servizio è così formata:

- **Personale:**

n. 2 autisti per autocompattatore a caricamento posteriore

- **Automezzi:** sono impiegati automezzi di ultima generazione:

n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 15

n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc. 20

- **Attrezzature:** posizionate sul territorio :

n 101 cassonetti da lt. 1100

n 22 cassonetti da lt. 770

n 11 cassonetti da lt. 660

n 2 cassonetti da lt. 360

n 1 cassonetti da lt. 240

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO, ALLUMINIO E SCATOLAME IN BANDA STAGNATA

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto del vetro, alluminio e scatolame in banda stagnata proveniente da utenze domestiche, commerciali e di servizio.

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale con le seguenti modalità:

- Contenitori tipo campana, da mc 2,5 dislocati sul suolo pubblico o ad uso pubblico ubicati in determinate zone individuate sul territorio comunale

- **Frequenza del servizio di svuotamento campane mensile e/o su richiesta**

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del dell'impianto di recupero finale o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

Il materiale raccolto è trasportato direttamente presso l'impianto di recupero finale.

– **STRUTTURA OPERATIVA** in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

– Personale:

n. 1 autista per automezzo svuotamento campane.

– Automezzi:

n. 1 automezzo con gru dotata di ganci per svuotamento campane con cassone scarrabile

– Attrezzature :

n° 13 campane da mc 2,5

– TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei contenitori per liquidi e degli imballaggi in plastica, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio.

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale, utilizzando la tecnologia a caricamento posteriore tipo autocompattatore

Il servizio è espletato tramite l'attuazione di uno specifico programma, sulla viabilità ed aree pubbliche o ad uso pubblico ,con frequenza mensile o su chiamata.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

La plastica raccolta è trasportata presso il Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa regolarmente autorizzato e successivamente trasferiti all'impianto di recupero finale autorizzato.

– STRUTTURA OPERATIVA in base alla frequenza sopra indicata la struttura operativa del servizio è così formata:

– Personale:

n. 1 autista per autocompattatore a caricamento posteriore

– Automezzi: sono impiegati automezzi di ultima generazione:

n. 1 autocompattatore a caricamento posteriore da mc 15

- Attrezzature:

n. 6 cassonetto da lt 2000

n. 6 cassonetto da lt 1100

- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani che per natura e dimensioni, non possono essere smaltiti tramite i normali circuiti di raccolta (cassonetti), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, da attività commerciali, artigianali e di servizio, conferiti dalle utenze presso il centro di raccolta comunale. Rientrano in tale tipologia di rifiuti le seguenti frazioni:

- Rifiuti ingombranti
- Rifiuti legnosi
- Rifiuti vegetali
- Materiali metallici
- Imballaggi in carta e cartone
- Materiale vetroso
- RAEE (frigoriferi, tv, terminali)

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di grosse dimensioni è espletato con le seguenti modalità: secondo programma di servizio redatto dal Comune . Il rifiuto vengono posizionati a cura degli utenti presso il centro di raccolta comunale Le operazioni di asporto vengono effettuate con l'impiego di un automezzo dotato di cassone scarrabile e gru caricatrice o mediante l'impiego di un autocarro con pianale ribaltabile. La frequenza è prevista semestrale e/o su richiesta. I rifiuti raccolti in base alle diverse tipologie sono conferiti al centro multi – raccolta gestito da ASM Voghera e successivamente veicolati agli impianti di conferimento finali autorizzati.

Le operazioni di pesatura sono svolte prima di iniziare il servizio ed al termine del medesimo, sul peso del Centro Multiraccolta di ASM Voghera Spa e/o su peso pubblico indicato dal Comune.

- STRUTTURA OPERATIVA

- 1 – **Personale:**
 - n. 1 autista per automezzo polifunzionale.
 - n. 1 autista per autocarro
 - n. 1 operatore ecologico
- 2 – **Automezzi:**
 - n. 1 automezzo polifunzionale di ultima generazione per l'asporto dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta comunale
 - n. 1 autocarro con pianale ribaltabile
- 2 – **Attrezzature:**
 - n° 2 cassoni scarrabili da mc 22

- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro *natura* - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente Tab. 1.

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

Costi operativi di gestione	CG
Costi di gestione RSU indifferenziati:	CGIND
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	CSL
- costi di raccolta e trasporto RSU	CRT
- costi di trattamento e smaltimento RSU	CTS
- altri costi	AC
Costi di gestione raccolta differenziata:	CGD
- costi di raccolta differenziata per materiale	CRD
- costi di trattamento e riciclo	CTR
Costi comuni	CC
- costi amministrativi	CARC
- costi generali di gestione	CGG
- costi comuni diversi	CCD
Costi d'uso capitale	CK
- ammortamenti	Amm.
- accantonamenti	Acc.
- remunerazione del capitale investito	R

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) *dell'anno precedente* (n-1), aggiornati secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) *dell'anno in corso*;

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Costo del personale (B9). Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc.). Ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, che vanno inseriti alla voce B7 (Costi per servizi).

Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare duplicazioni. In applicazione di questo principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori (art. 226, d.lgs. 152/2006).

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Il tributo regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995, costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento, sotto la voce servizi (B7).

Operazioni di sgombero della neve. L'art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 152/2006, definisce "Spazzamento delle strade" le modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, *escluse* le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF.

Impiego promiscuo. Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato *pro quota* nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (all. 1, punto 2.1 D.P.R. 158/1999). Nella redazione del PEF esse vengono indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

Affidamento a terzi di attività. L'affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi variabili e fissi. Laddove, quindi, i corrispettivi dovuti al terzo ricomprendano sia costi variabili sia costi fissi, si dovrà richiedere all'appaltatore di indicare distintamente in fattura il costo del personale, il costo di consumi e merci e quello relativo ai costi d'uso del capitale, come nel caso degli ammortamenti - come è espressamente prescritto nel caso di smaltimento presso impianti di terzi (punto 3, all. 1, D.P.R. 158/1999) - per poi imputarli alle voci corrispondenti.

Verde pubblico. I costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientrano nei costi operativi di gestione dei

- *i costi comuni diversi (CCD)*, tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARI in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi *devono* invece essere inseriti nel PEF.

I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all'applicazione della TARI e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai sensi del comma 31 dell'art. 14, d.l. 201/2011 e dal comma 668 della L. n°147/2014.

I costi generali di gestione (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione. Al riguardo, si segnala che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha individuato criteri per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai vari comparti di imprese che operano in settori diversi da quelli relativi all'energia e al gas nella Delibera n. 11/2007, (consultabile nel sito www.autorita.energia.it), ai quali ci è ispirati.

Costo del personale. Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché *pro quota* delle attività "generali" sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all'interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d'uso del capitale.

Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

- c) la remunerazione del capitale investito (Rn); cosicché i costi d'uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo:

$$CKn = AMMn + ACCn + Rn$$

Ammortamenti. Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF.

Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani) sono deducibili (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR):

- a) in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio.

Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli *accantonamenti* sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, dunque, condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.

Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. Specifica al riguardo il punto 2.3, all. 1, D.P.R. 158/1999 che la remunerazione del capitale (Rn) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:

$$Rn = (Ts + 2\%) \times (KNn-1 + In)$$

Il metodo prevede altresì che "in seguito" la remunerazione del capitale (Rn) è sviluppata nel tempo in base alla seguente formula:

$$Rn = rn (KNn-1 + In + Fn)$$

dove:

rn = tasso di remunerazione del capitale impiegato, non meglio identificato;

KNn-1 = capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

In = investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento;

Fn = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

- **CARC** = costi amministrativi dell' accertamento, riscossione , contenzioso
- **CGG** = costi generali di gestione
- **CCD** = costi comuni diversi
- **AC** = altri costi
- **CK** = costi d'uso del capital relative all'anno in corso


2) Costi variabili

- **CRT** = costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
- **CTS** = costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani
- **CRD** = costi di raccolta differenziata per materiale
- **CTR** = costi di trattamento e riciclo

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GEOM. BRAMANTI AURELIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal giorno e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi .

Addi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Per copia conforme all'originale.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva il

ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. UMBERTO FAZIA MERCADANTE
